

**4 TRIBUNALE DI MODENA - EST. DOTT. MASONI - 11-04-2024-
PAGAMENTO SOMME - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
DI GEOMETRA - REQUISITI -**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **211/2022**
promossa da:

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. FIORINI FABRIZIO e
dell'avv. BOVA ANNALISA (BVONLS67A43A773C) VIA EMILIA EST 18 41124 MODENA; ,
elettivamente domiciliato in VIA EMILIA EST 18 41124 MODENA presso il difensore avv. FIORINI
FABRIZIO

ATTORE

Contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. ha convenuto in giudizio
I nonché s.r.l. per sentirli condannare al pagamento

della somma di € 75.000, quale compenso dovuto per la prestazione professionale svolta, nonché la somma di € 15.000 per lo studio di progetto preliminare di complesso di 10 villette posto a San Geminiano di San Prospero.

I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

In corso di causa è stata esperita c.t.u. ad opera dell'ing.

II. ha agito in giudizio per il pagamento sulla scorta *"convenzione di incarico" inter partes* e priva di data.

Tali attività avevano ad oggetto progettazione edile, varianti in corso d'opera, piani di lottizzazione, piani particolareggiati, perizia tecnico estimativa, consulenza per recupero fabbricati danneggiati dal sisma.

Come ha precisato il c.t.u., tutte le attività oggetto della *"convenzione d'incarico"*, presupponevano l'iscrizione del tecnico nel relativo albo professionale dei geometri. Tuttavia, il geom. non è iscritto all'albo (p. 3 c.t.u.).

In diritto, dispone l'art. 2231 c.c. che, in *"mancanza di iscrizione"*, *"la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione"*.

La giurisprudenza è consolidata nel senso della nullità assoluta del relativo rapporto tra professionista e cliente non dà diritto a compenso: *"l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'articolo 2231 del c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta; in particolare, non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità"*

del negozio" (da ultimo, Cass. 8 febbraio 2024, n. 3649; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 16 gennaio 1996, n. 305).

Non compete neppure il rimedio di cui all'art. 2041 c.c., dato che il rapporto non trova alcuna tutela ordinamentale (Cass. 19 luglio 1969, n. 2698; Cass. 22 maggio 1972, n. 1570).

Da quanto precede, consegue il rigetto della domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da _____ con atto di citazione notificato in data 22 gennaio 2022,

- rigetta la domanda.

Modena, 11 aprile 2024

Il Giudice

(dr. Roberto Masoni)